



Comune di
Alto Malcantone

Regolamento comunale concernente l'utilizzo dei posteggi pubblici di Alto Malcantone

Del xx mese 2026

Pagina
1/7

Stradon da Brén 50
CH - 6937 Breno

tel.: +41(0)91-609 14 28
www.altomalcantone.ch
municipio@altomalcantone.ch



Comune di
Alto Malcantone

INDICE

- | | |
|---------|----------------------------|
| Art. 1 | Scopo |
| Art.2 | Campo di applicazione |
| Art.3 | Norme generali di utilizzo |
| Art.4 | Uso e pagamento |
| Art.5 | Utenza |
| Art.6 | Effetti |
| Art.7 | Validità |
| Art. 8 | Procedura |
| Art. 9 | Contrassegno |
| Art. 10 | Revoca |
| Art. 11 | Tasse |
| Art. 12 | Rimedi di diritto |
| Art. 13 | Sanzioni |
| Art. 14 | Entrata in vigore |



Regolamento comunale concernente l'utilizzo dei posteggi pubblici di Alto Malcantone

Il Consiglio comunale di Alto Malcantone richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (Stato 1° aprile 2025), in particolare l'art. 3 cpv. 2 e cpv. 4 e le relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare l'art. 5;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, gli art. 39 e segg. RALOC.

risolve:

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹Il Comune di Alto Malcantone, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici e di garantire un'equa rotazione dei veicoli, istituisce zone di posteggio soggette a limitazione temporale della sosta, zone blu (con disco orario), zone di sosta per mezzi speciali e posteggi muniti di colonnina di ricarica, disciplinandone l'uso.

²Il Municipio può agevolare i residenti, i proprietari e gli occupanti di residenze secondarie, e le persone attive nel Comune che, per motivi legati al piano regolatore o ad analoghe disposizioni pianificatorie, sono impossibilitati a disporre di parcheggi privati, destinando a tale scopo specifiche aree di posteggio e concedendo i relativi diritti d'uso su base settimanale, mensile o annuale.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i posteggi di gestione comunale a uso comune, compresi quelli destinati allo stazionamento di mezzi speciali.

Art. 3 Norme generali di utilizzo

¹Salvo nelle zone o nei posteggi per i quali l'ordinanza municipale prevede una durata massima diversa, lo stazionamento degli autoveicoli sui posteggi pubblici è consentito per una durata massima di 48 ore consecutive. Per le zone particolari, la durata massima è stabilita nell'ordinanza per ciascun settore o posteggio.

²Per periodi di stazionamento superiori alle 48 ore, in tutte le frazioni, le seguenti categorie di utenza possono beneficiare di autorizzazioni di usufrutto dei posteggi pubblici rilasciate dal Municipio, alle condizioni seguenti:

- residenti domiciliati nel Comune: su base di autorizzazioni mensili o annuali;
- clienti, ospiti e residenti non domiciliati: su base di autorizzazioni settimanali o mensili.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni e la delimitazione dei settori sono disciplinate tramite ordinanza municipale.

³L'uso di posteggi destinati con apposita segnaletica a biciclette, ciclomotori e motoveicoli è libero e senza limitazioni di tempo.

⁴Nei posteggi pubblici muniti di colonnina di ricarica per veicoli elettrici, al termine della ricarica lo stazionamento è soggetto al pagamento di una tariffa, secondo quanto stabilito nell'ordinanza municipale.



⁵Nei parcheggi in zona blu lo stazionamento è consentito per un massimo di 2 ore.

⁶Salvo nelle zone definite dal Municipio tramite ordinanza municipale, non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli sprovvisti di targa (anche se muniti di targa trasferibile) e simili. Nelle zone così definite, l'utilizzo è subordinato al rilascio di un'autorizzazione municipale e al pagamento di una tassa speciale.

Art. 4 **Uso e pagamento**

Il Municipio tramite ordinanza:

- a) suddivide i posteggi sul suo territorio in diverse categorie:
 - parcheggi in zona blu, con disco orario massimo 2 ore;
 - parcheggi in zona bianca, con limite massimo di stazionamento di 48 ore o contrassegno;
 - parcheggi a servizio di infrastrutture comunali, con durata massima di stazionamento definita dall'ordinanza per ciascun settore o posteggio;
 - parcheggi per mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli sprovvisti di targa e simili.
- b) stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione.
- c) ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi.
- d) può destinare determinate aree ai casi di cui all'art. 1 cpv. 2 e concedere in uso posteggi riservati.
- e) prevede per ogni nucleo o frazione un adeguato numero di posteggi muniti di colonnina di ricarica per auto elettriche

CAPITOLO 2 Autorizzazioni

Art. 5 **Utenza**

¹Il Municipio, riservata la facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della Legge organica comunale, può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazioni di tempo.

²Hanno diritto di richiedere l'autorizzazione:

- a) ogni nucleo familiare domiciliato nel Comune, al massimo per quattro veicoli leggeri immatricolati;
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune.

³Hanno inoltre diritto di richiedere un'autorizzazione i domiciliati nel Comune che dimostrano la necessità di parcheggiare mezzi speciali di loro proprietà, quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli sprovvisti di targa e simili. Lo stazionamento è consentito esclusivamente nelle apposite zone definite dal Municipio tramite ordinanza municipale ed è subordinato al pagamento di una tassa speciale.

⁴Il Municipio può rilasciare speciali autorizzazioni a turisti, nonché in casi eccezionali definiti tramite ordinanza.

⁵Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.



Comune di
Alto Malcantone

**Art. 6
Effetti**

¹L'autorizzazione rilasciata dal Municipio consente al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo nella zona indicata, senza sottostare al limite massimo di stazionamento di 48 ore previsto per i posteggi in zona bianca. L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, ma unicamente all'utilizzo di uno degli stalli liberi in quel momento.

²Per i mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli spowristi di targa e simili, l'autorizzazione consente lo stazionamento esclusivamente nelle aree appositamente definite dal Municipio tramite ordinanza municipale, alle condizioni e per la durata ivi stabilite.

**Art. 7
Validità**

¹Per i casi di cui all'art. 5 cpv. 2 e 3: mensile o annuale.

²Per i casi di cui all'art. 5 cpv. 4, come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venir concessa anche per periodi più brevi

**Art. 8
Procedura**

¹La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale unitamente a una copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione e, a seconda del caso, ai seguenti documenti:

- a) dichiarazione della mancanza di un posteggio;
- b) copia del contratto d'affitto;
- c) documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune;
- d) motivazione scritta della richiesta.

²Il Municipio può chiedere documentazione supplementare a comprova della richiesta, rispettivamente eseguire sopralluoghi o altri accertamenti.

³In caso di domande eccedenti la disponibilità di parcheggi pubblici, le richieste saranno evase in ordine cronologico con precedenza ai residenti senza disponibilità di posteggio.

**Art. 9
Contrassegno**

¹L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno timbrato indicante il numero di targa del veicolo e il periodo di validità per cui è stata rilasciata.

²Il contrassegno deve essere esposto in maniera visibile dietro il parabrezza

**Art. 10
Revoca**

¹L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico. La limitazione non dà diritto al rimborso neppure parziale della stessa.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso. La revoca in caso di abuso non dà diritto al rimborso della tassa pagata.



Art. 11
Tasse

¹Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse per ogni veicolo, fissate da ordinanza municipale entro i seguenti minimi e massimi:

² Posteggi in zona bianca

- Settimanale (turisti) tra CHF 10.00 e CHF 30.00
- Mensile (turisti e residenti) tra CHF 30.00 e CHF 100.00
- Annuale (residenti) tra CHF 100.00 e CHF 500.00
- Annuale (con attività professionale) tra CHF 120.00 e CHF 600.00

³Per i residenti, nei posteggi in zona bianca e limitatamente a un'automobile per nucleo familiare, la tassa è ridotta del 50%. La tassa per la concessione di un posteggio riservato in zona bianca è di due volte quella per i casi ordinari.

⁴Posteggi per mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli sprovvisti di targa e simili, esclusivamente nelle aree appositamente definite dal Municipio tramite ordinanza municipale.

- Mensile (residenti) tra CHF 60.00 e CHF 200.00
- Annuale (residenti) tra CHF 600.00 e CHF 2'000.00

⁵In caso di disdetta della concessione di un posteggio o di una autorizzazione annuale, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati con un calcolo pro rata.

CAPITOLO 4
Disposizioni finali

Art. 12
Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Municipio o dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamare al Municipio entro il termine di dieci giorni dalla notifica.

²Contro la decisione su reclamo emanata dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 13
Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica e alle normative vigenti in materia di circolazione stradale sono punite dagli organi di polizia in applicazione della Legge sulle multe disciplinari (LMD).

²Conformemente all'art. 145 LOC, le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

Art. 14
Entrata in vigore

Il Municipio fissa l'entrata in vigore del presente Regolamento dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.



Comune di
Alto Malcantone

Jean-Claude Golliard
Sindaco

Per il comune



Daniele Jarmorini
Segretario

Giorgio Scheggia
Presidente

Per il Consiglio
comunale



Daniele Jarmorini
Segretario

Sottoposto all'Autorità di sorveglianza dei prezzi (preavviso del)
Approvato dal Municipio con Risoluzione 2104 del 09.02.2026
Approvato dal Consiglio comunale in data ???
Approvato dal Consiglio di Stato il ???

Pagina
7/7

Stradon da Brén 50
CH - 6937 Breno

tel.: +41(0)91-609 14 28
www.altomalcantone.ch
municipio@altomalcantone.ch